



Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Forense – Sezione di Trani, nella riunione del giorno 08 novembre 2013

Rilevato Che

- da notizie acquisite anche attraverso le Dirigenze delle Cancellerie presso il Tribunale di Trani pendono presso l'Ufficio Liquidazione compensi agli avvocati per il Gratuito Patrocinio nel settore civile circa 500 istanze di liquidazione molte delle quali risalenti ad anni precedenti il 2013;
- nel procedimento civile n. 1709/2008 a fronte della quasi contestuale presentazione delle istanze di liquidazione delle competenze da parte dei procuratori delle parti ammesse al gp, l'istruzione della liquidazione del compenso veniva effettuata in data 08/05/2013 soltanto in favore di uno dei due professionisti.

Considerato Che

- il lavoro svolto dagli Avvocati a tutela dei cittadini meno abbienti prevede la liquidazione all'esito del procedimento civile e che nel corso del giudizio il professionista esercita il ministero di difesa senza percepire alcun emolumento economico;
- la liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio è alimentato da un capitolo di spese del Bilancio dello Stato erogato per anno di competenza dell'istanza di liquidazione e che l'esaurimento del budget messo a disposizione dell'Ufficio Pagamenti presso la Corte di Appello di Bari per l'anno di competenza comporta la subordinazione del pagamento al rifinanziamento dell'anno di competenza esaurito;
- la legge di Stabilità ad emanarsi dovrebbe prevedere per le liquidazioni effettuate dal 01/01/2014 un'ulteriore riduzione dei compensi;
- appare indiscutibilmente ingiustificato un ritardo della liquidazione dei compensi oltre il fisiologico tempo che si stima equo di mesi tre dal deposito dell'istanza di liquidazione ed ancora più ingiustificato che possa essere possibile una istruzione e liquidazione in tempi diversi di due istanze relative alla stessa controversia benchè presentate nello stesso periodo;
- un ritardo nella liquidazione dei compensi rappresenta un indubbio danno economico per il professionista che non può avvalersi della prerogativa di richiedere interessi e rivalutazione monetaria;
- tale danno diventerà ancora più consistente laddove la riduzione prevista dalla legge di stabilità ad emanarsi si estenderà ai provvedimenti di liquidazione dei compensi non istruite e liquidate entro il 31/12/2013;
- il ritardo ingiustificato nella istruzione e liquidazione delle istanze di liquidazione integra quanto meno gli estremi dell'illecito disciplinare a carico di chi non abbia provveduto alla istruzione e liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato.

Premesso quanto innanzi il Consiglio Direttivo

Delibera Di

- **rappresentare** tale situazione alla Presidenza del Tribunale, alla Dirigenza delle Cancellerie presso il Tribunale, alla Presidenza della Corte di Appello di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, agli Uffici di Vigilanza presso il Ministero della Giustizia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, per quanto di loro competenza.

- **invitare** la Presidenza del Tribunale ad assumere ogni iniziativa diretta ad eliminare tale situazione di stallo nelle liquidazione di compensi e di provvedere a dare impulso alla istruzione e liquidazione delle istanze pendenti affinché i provvedimenti di liquidazione avvengano entro il 31/12/2013, al fine di evitare l'ulteriore danno che l'avvocato possa subire per effetto della emananda legge di stabilità.
- **invitare**, altresì, la Presidenza del Tribunale e la Dirigenza delle Cancellerie Civili presso il Tribunale ad assumere ogni iniziativa diretta all'esatta osservanza della nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I, a firma del Direttore Generale Luigi Frunzio, datata 06/06/2009 avente ad oggetto *Pagamento delle spese di giustizia* ed alla verifica di illeciti disciplinari a carico di chiunque si sia reso responsabile del ritardo nella istruzione e liquidazione delle istanze di liquidazione oltre il tempo fisiologico di mesi tre dalla presentazione delle istanze.
- **invitare** gli organi di vigilanza presso il Ministero e presso la Corte di Appello ad assumere ogni iniziativa volta ad evitare il protrarsi di tale insostenibile ed ingiustificata situazione.
- **invitare** il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani a farsi portavoce di tale situazione e di assumere le iniziative che riterrà opportune e doverose.

Manda alla Presidenza dell'Associazione per l'inoltro della presente Delibera alla Presidenza del Tribunale, alla Dirigenza delle Cancellerie presso il Tribunale, alla Presidenza della Corte di Appello di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, agli Uffici di Vigilanza presso il Ministero della Giustizia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, per quanto di loro competenza